

SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO DETERGENTE PER USO DOMESTICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA

PREMESSA	2
INTRODUZIONE	2
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI	2
3. TERMINI E DEFINIZIONI	2
4. RESPONSABILITA'	3
5. GESTIONE PER LA CERTIFICAZIONE	3
6. REQUISITI ATTUATIVI SPECIFICI	3
6.1 Individuazione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti da valorizzare con il marchio e i parametri di controllo	3
7. CONTROLLI E SANZIONI	3
7.1. Non conformità	3
7.2. Provvedimenti	4
7.3. Azioni correttive	4
8. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO	4

PREMESSA

La specifica tecnica per la certificazione di un prodotto detergente per uso domestico fabbricato in Italia e con ingredienti coltivati in Italia (da ora **STP02-IT**) è uno standard certificabile rivolto alle Organizzazioni (**Fabbricanti di prodotti detergenti per uso domestico**) che vogliono proporre al mercato un detergente qualificato.

Lo standard **STP02-IT**, se e quando opportuno, potrà essere revisionato.

INTRODUZIONE

Il presente standard volontario stabilisce i requisiti che deve avere un detergente per uso domestico di un'Organizzazione che intende far certificare rispetto al suo livello qualitativo.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente standard ha lo scopo di definire i requisiti per la certificazione dell'ottenimento, da parte di un detergente, di una qualificazione rispetto ai prodotti riportati in **Allegato STP02-IT-01**.

La finalità di questa specifica tecnica, in sintesi, è quella di essere utilizzata ai fini della certificazione di un prodotto detergente per uso domestico, con ingredienti vegetali provenienti da agricoltura biologica, da parte di un organismo indipendente.

Il valore aggiunto, conferito al prodotto finale, si può identificare con la risposta alle esigenze del consumatore in termini di tutela della salute e dell'ambiente, attraverso:

- a) la produzione di prodotti detergenti a base di materie prime provenienti da agricoltura biologica;
- b) la fabbricazione in Italia del prodotto detergente per uso domestico;
- c) l'utilizzo di ingredienti coltivati in Italia;
- d) l'utilizzo di ingredienti e processi di trasformazione ritenuti a impatto ridotto sull'uomo e sull'ambiente;
- e) il basso dosaggio di impiego, derivante dall'alta concentrazione;
- f) la tutela e il rispetto degli animali,
- g) l'utilizzo del 100% degli ingredienti NO OGM.

Il presente standard può essere adottato da ogni tipo di Organizzazione o parte di essa.

2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI

Leggi, Decreti e Normative che riguardano l'Organizzazione, il Prodotto e la sua comunicazione (vedi **Allegato STP02-IT-02**).

Altri documenti d'interesse dell'Organizzazione che sono di riferimento specifico per l'attuazione del presente standard.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini di **STP02-IT**, si applicano i seguenti termini e definizioni:

Cliente	In senso generale l'acquirente, ovvero chi acquista un prodotto o un servizio a fronte di un corrispettivo.
Stakeholder (parti interessate)	Individui o gruppi, all'interno o all'esterno dell'Organizzazione, coinvolti o influenzati dalle attività per la scelta consapevole.

SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO DETERGENTE PER USO DOMESTICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA

Altre definizioni, specifiche per i prodotti all'interno del campo di applicazione sono indicate nell'**Allegato STP02-IT-03**.

4. RESPONSABILITA'

La Direzione deve identificare un suo rappresentante, o suoi rappresentanti, con il compito di attuare quanto previsto da questo standard e per tenere rapporti con gli *stakeholder* interni ed esterni.

5. GESTIONE PER LA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione deve attuare, documentare e mantenere attivo un sistema per gestire, monitorare e riesaminare le attività svolte, al fine di assicurare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi e degli impegni previsti da questa Specifica Tecnica e per migliorarne l'efficacia. Deve essere definita, documentata e attuata una procedura per la gestione delle eventuali non conformità e delle relative azioni correttive e preventive, tenendo conto delle esigenze e delle percezioni degli *stakeholder*, in una logica di miglioramento continuo.

L'Organizzazione definisce e attua, documentandone le attività svolte, un programma periodico di sensibilizzazione, formazione e addestramento, rivolto al personale interno coinvolto nelle attività relative all'attuazione di quanto previsto da questa Specifica Tecnica, e finalizzato al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi e degli impegni.

I documenti riferibili all'attuazione di **STP02-IT** devono essere tenuti sotto controllo e possono essere in qualsiasi forma o tipo.

6. REQUISITI ATTUATIVI SPECIFICI

L'Organizzazione oltre a quanto esposto nei punti 4 e 5 di questo standard, deve mettere in atto quanto indicato nel paragrafo seguente.

6.1 Individuazione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti da valorizzare con il marchio e i parametri di controllo

L'Organizzazione deve verificare le caratteristiche che qualificano il Prodotto (vedi **Allegato STP02-IT-04**) e che vuole comunicare al mercato, tramite le informazioni in etichetta e il marchio di certificazione (vedi **Allegato STP02-IT-05**). A tal fine, l'Organizzazione deve definire, documentare, attuare e mantenere attiva un'apposita procedura, indicando e rendendo note le responsabilità e le competenze.

Sempre nello stesso allegato sono indicati i parametri di controllo.

7. CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo del presente disciplinare è svolto da organismi di certificazione delegati dalla proprietà.

7.1. Non conformità

Nel caso in cui si evidenzi un mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare da parte di un operatore, l'OdC provvede a comunicare la relativa non conformità.

Il presente disciplinare prevede due livelli di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione:

Irregolarità: consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano carenza e le seconde mancanza dei requisiti prescritti.

SPECIFICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO DETERGENTE PER USO DOMESTICO, FABBRICATO IN ITALIA E CON INGREDIENTI COLTIVATI IN ITALIA

Infrazione: consiste in un'inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dal presente disciplinare, per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, ovvero per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le infrazioni lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano reversibilità della situazione determinatasi.

7.2. Provvedimenti

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, in base al livello di gravità e al criterio della gradualità, sono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, soppressione delle indicazioni di conformità, sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

Richiamo: Si tratta di prescrizioni che non hanno efficacia sulla certificazione. Il provvedimento è emesso dall'OdC e la verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto dei termini del richiamo porta a un richiamo ultimativo (diffida). Il mancato rispetto di un richiamo ultimativo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una soppressione delle indicazioni di conformità.

Soppressione delle indicazioni di conformità: La soppressione delle indicazioni di conformità comporta il divieto per l'operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti di uno o più lotti dei prodotti interessati dalla non conformità, qualsiasi indicazione della certificazione. Il provvedimento è emesso dall'OdC e la sua applicazione deve essere attestata documentalmente e successivamente verificata, unitamente alla relativa efficacia, in sede di visita ispettiva. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni di conformità comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente la sospensione della certificazione.

Sospensione della certificazione: Consiste nella sospensione della certificazione di conformità, viene applicata nel caso in cui sia compromessa temporaneamente l'affidabilità dell'operatore controllato. La sospensione comporta l'automatica interruzione dell'emissione dei documenti della certificazione e il divieto per l'operatore, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite alla certificazione. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione e l'operatore deve continuare ad applicare le regole della certificazione anche nel periodo di sospensione. Il provvedimento è emesso dall'OdC e la verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e con le modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione della certificazione comporta normalmente l'esclusione dell'operatore.

Esclusione dell'operatore: Avviene nel caso di non conformità di gravità tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore nella gestione aziendale e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compresi i casi di mancato rispetto delle sanzioni e di recidiva. Il provvedimento è emesso dall'OdC e comporta l'immediata revoca dei documenti della certificazione.

7.3. Azioni correttive

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo siano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione.

8. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

Le ultime versioni degli allegati sono riportate nell'**Allegato STP02-IT-00**.

Allegato STP02-IT-00 - ELENCO ALLEGATI

Elenco Allegati con numero di revisione e data di emissione

Codice	Nome	Emiss.	Rev.	Data
STP02-IT-01	PRODOTTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-02	RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-03	DEFINIZIONI	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E I PARAMETRI DI CONTROLLO	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04-01	PARAMETRI DEL PRODOTTO	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04-02	INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04-03	PROCESSI PER L'OTTENIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04-04	CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-04-05	LUOGO DI PRODUZIONE DEGLI INGREDIENTI	01	01	19 giugno 2019
STP02-IT-05	UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	01	00	28 marzo 2019
STP02-IT-05-01	MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	01	00	28 marzo 2019



PR	(1) DENOMINAZIONE COMMERCIALE	(2) TIPO	(3) CATEGORIA	(4) CODICE PRODOTTO	(5) FORMATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

(1) Denominazione del prodotto confezionato o del semilavorato

(2) PF = Prodotto Finito, SL = Semilavorato

(3) Indicare la categoria del prodotto

(4) Codice aziendale assegnato al prodotto, ove disponibile

(5) Volume o peso del prodotto confezionato o del semilavorato, espresso in ml o g



Per l'elaborazione della Specifica Tecnica STP02-IT sono stati considerati i seguenti riferimenti documentali e normativi:

- UNI EN ISO ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment requirements for bodies certifying products, processes and services.
- UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Vocabolario.
- UNI CEI EN 45020:2007 - Normazione e attività connesse – Vocabolario generale.

- REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII;
- Regolamento (CE) N. 1336/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo;
- Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi);
- Regolamento (UE) N. 1297/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2014 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- DECISIONE (UE) 2017/1217 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure;
- D. Lgs. 120 del 27/01/1992 concernente l'attuazione delle Direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio.

- REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

- DIRETTIVA 2001/58/CE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2001 che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza);
- Direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- Regolamento 1907/2006 (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- REGOLAMENTO (CE) N.790/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Documenti dell'organismo di certificazione:

- Regolamento per la certificazione di prodotto.



- Contratto.

I riferimenti sopraccitati sono quelli nella versione in vigore al momento dell'emissione del presente documento. Devono essere, in ogni caso, applicati i riferimenti normativi nella versione in vigore al momento dello sviluppo dell'attività di certificazione.



Allegato STP02-IT-03 - DEFINIZIONI

Le definizioni per la Specifica Tecnica STP02-IT sono:

Organizzazione	Persona fisica o giuridica, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla certificazione del prodotto indicato nel Campo di applicazione. L'organizzazione può essere il terzista e il fabbricante.
Prodotto Detergente	Qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. Vedi il Regolamento (CE) N. 648/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi.
Fabbricante	Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto detergente oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
Formula	Elenco degli ingredienti indicando il nome INCI e la relativa percentuale.
Ingrediente	Sostanza che entra a far parte di un prodotto.
Ingrediente certificato biologico	Ingrediente certificato biologico: è un ingrediente derivante da una produzione vegetale conforme al metodo di produzione biologica, cioè prodotto in conformità al Reg. (CE) N. 834/2007 e successive modifiche.
Ingrediente naturale o di origine naturale	Ingrediente vegetale, animale o minerale non trasformato o trasformato con i processi autorizzati dal presente disciplinare, proveniente dalla produzione e/o processi di estrazione o dalla raccolta di vegetali. Sono divisi in certificabili in base al Reg. (CE) N. 834/2007 e successive modifiche e non certificabili in base al Reg. (CE) N. 834/2007 e successive modifiche.
Provenienza	Area geografica in cui è fabbricato un detergente o prodotto un ingrediente.
Richiedente	Organizzazione che richiede la certificazione.
Licenziatario	Organizzazione cui è stato rilasciato il certificato di conformità.
Lotto di ingrediente	Partita omogenea identificata dalla data di arrivo, dal peso, dal tipo d'imballo, dal fornitore.
Lotto di semilavorato	Partita di prodotto sfuso posto in appositi contenitori per essere poi confezionato ed identificato dalla quantità stoccata e da un codice alfanumerico definito univocamente con una adeguata procedura.
Lotto di prodotto finito	Partita di articoli, intesa come numero di pezzi prodotti e confezionati con codice alfanumerico definito univocamente con un'adeguata procedura apposto su ogni singolo collo.
Imballaggio primario	Imballaggio a diretto contatto con il prodotto.
Imballaggio secondario	Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita.



1- CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME DEL DETERGENTE.

Il Detergente, come caratteristica qualitativa minima, deve essere **fabbricato in Italia** e conforme a quanto indicato negli Allegati STP02-IT-04-01, STP02-IT-04-02, STP02-IT-04-03, STP02-IT-04-04 e STP02-IT-04-05.

2- CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO.

DOCUMENTI e ORGANIZZAZIONE DA VERIFICARE.

- Formula quali/quantitativa del prodotto,
- Metodo di fabbricazione del prodotto,
- Schede tecniche e di sicurezza degli ingredienti,
- Campione di etichetta del prodotto,
- Fascicolo tecnico del prodotto,
- Registri d'identificazione delle entrate e uscite degli Ingredienti, Semilavorati e Prodotto Finito,
- Autodichiarazione con elenco prodotti detergenti a marchio, di cui l'Azienda è responsabile dell'immissione sul mercato,
- Presenza del Rappresentante (4. RESPONSABILITA'),
- Presenza della procedura per la gestione delle eventuali non conformità e delle relative azioni di miglioramento (5. GESTIONE PER LA CERTIFICAZIONE),
- Presenza di un programma periodico di sensibilizzazione, formazione e addestramento (5. GESTIONE PER LA CERTIFICAZIONE),
- Presenza di una procedura per la gestione della presenza delle caratteristiche che qualificano il prodotto e la loro comunicazione al mercato (6.1 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA VALORIZZARE CON IL MARCHIO E I PARAMETRI DI CONTROLLO).

3- OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.

L'organismo di certificazione emetterà il certificato in seguito:

- alla valutazione positiva delle caratteristiche qualitative minime del detergente (paragrafo 1-);
- alla verifica positiva dei punti del paragrafo 2-.

4- MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.

Almeno annualmente l'organismo di certificazione verificherà il mantenimento delle caratteristiche qualitative minime del prodotto e della presenza e applicazione delle caratteristiche del controllo.

Le verifiche potranno essere svolte o prendendo visione direttamente della documentazione o verificandola indirettamente presso una banca dati informatica.

A. Percentuale dei prodotti detergenti per uso domestico certificati rispetto al totale dei detergenti per uso domestico effettivamente prodotti dall'Azienda con lo stesso marchio commerciale

Una quantità minima di prodotti detergenti per uso domestico, rispetto al totale dei detergenti per uso domestico effettivamente prodotti e/o distribuiti con lo stesso marchio commerciale dall'Azienda, deve essere certificata, in base a quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica.

A1. L'Azienda è definita dalla partita IVA

A2. L'elenco dei detergenti per uso domestico effettivamente prodotti dall'Azienda e di quelli distribuiti con lo stesso marchio commerciale viene fornita dall'Azienda stessa con una autocertificazione. Nell'elenco devono comparire tutti i detergenti per uso domestico di cui l'Azienda è responsabile dell'immissione sul mercato.

Per detergente per uso domestico s'intende un articolo definito da un proprio nome commerciale e da una propria formula. Nel caso in cui due prodotti avessero la stessa formula e gli stessi ingredienti, compresi "profumo" e colore, ma nome diverso, vengono considerati come un solo prodotto.

A3. Nel caso in cui un'Azienda disponesse di più marchi diversi è possibile che venga certificato un solo marchio. I marchi devono essere diversi e chiaramente identificabili da parte del mercato.

A4. La percentuale dei prodotti certificati biologici rispetto al totale dei prodotti è:

10 % al momento dell'inizio della certificazione

50 % da raggiungere in 4 anni

Nella fase iniziale di certificazione l'Azienda proporrà un piano di certificazione annuo per arrivare alle quote stabilite.

A5. E' prevista una percentuale minima di detergenti per uso domestico di nuova produzione, con lo stesso marchio commerciale, che dovranno essere certificati. Tale percentuale viene calcolata sui detergenti per uso domestico di nuova produzione immessi sul mercato, con lo stesso marchio commerciale, in un anno solare.

Articoli nuova produzione: percentuale di detergenti certificati sul totale dei detergenti immessi sul mercato nell'anno solare:

minimo 70 %

B. Totalità degli ingredienti obbligati alla conformità

Il 100% degli ingredienti deve essere conforme alla normativa nazionale ed europea dei prodotti detergenti per uso domestico e alla lista positiva della presente Specifica Tecnica ([Allegato STP02-IT-04-02](#)).

Percentuale d'ingredienti vegetali, animali, minerali e loro derivati ottenuti con in metodi ammessi (compresa l'acqua aggiunta) sul totale degli ingredienti (rapporto massa / massa):

minimo 95 %

C. Percentuale degli ingredienti biologici certificati, secondo Regolamento (CE) N. 834/2007 e successive modifiche, sul totale degli ingredienti vegetali

Una quantità minima degli ingredienti certificabili deve essere conforme al Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche.

Percentuale d'ingredienti certificati sul totale degli ingredienti certificabili (rapporto massa / massa):

minimo 80 %

D. Percentuale degli ingredienti certificati, secondo Regolamento (CE) N. 834/2007 e successive modifiche, nel prodotto finito

Al fine di evitare che alcuni prodotti specifici contengano solo pochissimi ingredienti provenienti da agricoltura biologica è fissata una proporzione minima del totale degli ingredienti sul prodotto finito.



Percentuale d'ingredienti certificati sul totale degli ingredienti costituenti il prodotto finito (rapporto massa / massa):

minimo 10 %

E. Calcolo della percentuale di ingrediente certificato negli estratti vegetali.

Al fine di calcolare la percentuale di ingredienti certificati sul totale degli ingredienti, per gli estratti vegetali si applicano le seguenti regole:

E1. Estratto vegetale certificato bio nel suo insieme: viene conteggiato totalmente

E2. Estratto vegetale di cui è certificata bio solo la pianta: viene conteggiata solo la percentuale della pianta, in base al titolo dell'estratto

E3. Nel caso E2 in cui non sia noto il titolo dell'estratto, si considera la percentuale di pianta pari all'1%.



Allegato STP02-IT-04-02 – INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI

Nella fabbricazione dei prodotti detergenti per uso domestico certificati devono essere contenuti solo ingredienti conformi a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Cod.	Ingredienti	Ammessi	Note
C 1	Acqua	SI	
C 2	Tensioattivi Emulsionanti	- Betaine di origine vegetale - Glucosidi di origine vegetale - Alcoli ed acidi grassi di origine vegetale e loro derivati ottenuti con procedimenti ammessi - Lecitine	
C 3	Addensanti e gelificanti	- Alginati - Carragenine - Composti di cellulosa - Gomme di origine naturale (agar agar, xanthan ...) - Pectine	
C 4	Oli, grassi e cere vegetali	TUTTI	Eventuali processi di trasformazione dai vegetali tal quali devono avvenire con procedimenti ammessi (Allegato STP02-IT-04-03)
C 5	Oli, grassi e cere minerali	NESSUNO	
C 6	Oli, grassi e cere di sintesi	NESSUNO	
C 7	Siliconi	NESSUNO	
C 8	Derivati vegetali	TUTTI	Il processo di estrazione/trasformazione deve avvenire con ingredienti (Allegato STP02-04-02) e procedimenti ammessi (Allegato STP02-IT-04-03)
C 9	Oli essenziali	TUTTI	I processi di estrazione devono essere: - Spremitura - Estrazione in corrente di vapore - Ad ultrasuoni - Supercritica - Estrazione con alcol etilico
C 10	Vegetali tal quali	TUTTI non OGM	
C 11	Derivati animali	- Latte e derivati - Prodotti dell'alveare * - Lanolina e derivati **	* Solo da Agricoltura Biologica o con certificati di analisi per ogni lotto ** Dichiarazione del produttore di estrazione con solventi ammessi
C 12	Ingredienti di origine minerale	- Tutti gli ingredienti di origine minerale ammessi nel Regolamento del biologico - Mica - Ossido di Zinco - Silice - Caolino - Talco - Argilla - Ossido di argento - Zeoliti di origine naturale - Altri minerali, purché di origine naturale	



Allegato STP02-IT-04-02 – INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI

C 13	Additivi e ausiliari di fabbricazione (origine vegetale minerale o animale)	<ul style="list-style-type: none"> - Sale (tutti i Sali contenenti cloruro di sodio o cloruro di potassio come componente di base) - Acido citrico - Acido lattico - Acido glicolico - Vitamine - Aminoacidi - Soda e potassa - Carbonati e bicarbonati - Zuccheri - Alcol etilico - Derivati vegetali, minerali o animali* - Saponi di cocco 	* I derivati vegetali, animali o minerali devono essere ottenuti con procedimenti ammessi (Allegato STP02-IT-04-03), partendo da ingredienti ammessi (Allegato STP02-IT-04-02).
C 14	Additivi di fabbricazione di sintesi	NESSUNO	
C 15	Coloranti	<ul style="list-style-type: none"> - Minerali ottenuti con processi ammessi - Vegetali ottenuti con processi ammessi 	
C 16	Conservanti	<ul style="list-style-type: none"> - Acido benzoico e suoi sali - Acido salicilico e suoi sali - Acido sorbico e suoi sali - Acido deidroacetico e suoi sali - Fenossietanolo - Ethylhexylglycerin - Alcol benzilico e suoi sali - Cloruro d'argento deposto su biossido di titanio 	
C 17	Profumi di sintesi	<p>Profumi ricostruiti con ingredienti (Allegato STP02-IT-04-02) e procedimenti ammessi (Allegato STP02-IT-04-03).</p> <p>Essenze ricostruite con materie prime naturali e ipoallergeniche (prive di allergeni come da Decreto Legislativo del 15 febbraio 2005, n. 50 sulla Legge 713/86 - Prodotti cosmetici).</p>	Non sono ammessi profumi di sintesi
C 18	Aromi di sintesi	NESSUNO	
C 19	Principi attivi	Tutti i principi attivi di origine vegetale, animale o minerale ottenuti con ingredienti (Allegato STP02-IT-04-02) e procedimenti ammessi (Allegato STP02-IT-04-03)	

Tale tabella sarà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.

Allegato STP02-IT-04-03 – PROCESSI PER L'OTTENIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE

I processi ammessi per la trasformazione di alcuni ingredienti, finalizzati all'utilizzo nel settore della detergenza, e della cura per la casa sono stati selezionati tenendo conto dei seguenti principi:

- a) necessità di ottenere molecole completamente e velocemente biodegradabili;
- b) conservazione delle caratteristiche degli ingredienti di partenza e dei loro principi attivi;
- c) basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita delle materie prime e loro derivati.

Tale tabella sarà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.

PROCESSI AUTORIZZATI	
1. Assorbimento ed adsorbimento	16. Alchilazione
2. Disodorazione	17. Condensazione
3. Frantumazione	18. Esterificazione
4. Centrifugazione	19. Eterificazione
5. Decantazione	20. Fermentazione con microrganismi (NO OGM)
6. Essiccazione	21. Idratazione
7. Deterpenazione	22. Idrolisi
8. Distillazione	23. Neutralizzazione
9. Estrazione (con ingredienti ammessi All. B03)	24. Ossidoriduzione
10. Filtrazione	25. Saponificazione
11. Lavaggio e Pulitura	26. Solfatazione
12. Miscelazione	27. Pastorizzazione
13. Omogeneizzazione	28. Liofilizzazione
14. Pressione	29. Solfonazione (non come processo primario)
15. Sterilizzazione	
PROCESSI RIGOROSAMENTE ESCLUSI	
1. Estrazione con solventi chimici	
2. Etossilazione	
3. Irradiazione	
4. Solfonazione (come processo primario)	
5. Trattamenti con ossido di etilene	
6. Trattamenti atti a ottenere organismi geneticamente modificati (OGM) o che fanno utilizzo di OGM	



Allegato STP02-IT-04-04 – CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI

Tipo di imballo	Materiali vietati
Imballo primario (imballo a diretto contatto con il prodotto) e relative etichette	Materiali contenenti PVC
Imballo secondario	Polistirolo espanso L'imballaggio dovrebbe essere il più possibile ridotto sia di peso sia di volume
Merchandising (volantini, cartelli ...)	Materiali contenenti PVC



Allegato STP02-IT-04-05 – LUOGO DI PRODUZIONE DEGLI INGREDIENTI

Il luogo di produzione degli ingredienti (compresa la coltivazione agricola) e dei loro derivati del prodotto detergente ammesso è:

INGREDIENTE	LUOGO DI PRODUZIONE
Olivo (<i>Olea europaea</i>)	Italia
Lavanda (<i>Lavandula angustifolia</i>)	Italia
Calendula (<i>Calendula officinalis</i>)	Italia
Malva (<i>Malva sylvestris</i>)	Italia
Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	Italia
Arancia (<i>Citrus Aurantium amara</i>)	Italia
Limone (<i>Citrus x Limon</i>)	Italia
Mandarino (<i>Citrus Reticulata</i>)	Italia
Pompelmo (<i>Citrus x Paradisi</i>)	Italia
Olivello Spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	Italia
Mandorla (<i>Prunus Amygdalus dulcis</i>)	Italia
Cappero (<i>Capparis spinosa</i>)	Italia



Le confezioni dei prodotti certificati possono riportare il marchio in **Allegato STP02-IT-05-01**.

Le confezioni dei prodotti certificati devono riportare le seguenti diciture

Informazioni previste dal Regolamento CE 648/2004 e successive modifiche e dalla Direttiva 1999/45/CEE e successive modifiche ed integrazioni

Tutte le diciture devono essere riportate secondo quanto previsto dalla normativa citata.

- La denominazione ed il marchio commerciale del prodotto;
- il nome o la denominazione commerciale o marchio depositato con indirizzo completo di numero di telefono ed indirizzo web del fabbricante;
- indirizzo ed indirizzo e-mail (se disponibile) del fabbricante presso il quale richiedere la scheda tecnica;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento;
- le indicazioni sul contenuto, espresse secondo quanto previsto dall'allegato VII del Regolamento (ove previste);
- le istruzioni d'uso e le precauzioni particolari per l'impiego (ove previste);
- il numero del lotto di fabbricazione;
- le informazioni sul dosaggio (solo per detersivi per bucato venduti al pubblico);
- conformità dei tensioattivi inseriti al Regolamento (ove prevista);
- eventuali indicazioni relative ai Preparati Pericolosi (Direttiva 1999/45/CE).

Informazioni specifiche per i prodotti certificati

- identificazione degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica mediante un asterisco ed un richiamo esplicativo;
- elenco di tutti gli ingredienti (INCI, se previsto) contenuti nel prodotto, in ordine quantitativo decrescente. Tale elenco deve seguire la dicitura "Etichetta trasparente";
- i nomi comuni degli ingredienti naturali;
- la dicitura: "**Prodotto detergente per uso domestico con ingredienti da agricoltura biologica**"
- la dicitura: " % di ingredienti biologici **



ITALIAN ORGANIC DETERGENT



ITALIAN
ORGANIC
DETERGENT



ITALIAN ORGANIC DETERGENT



ITALIAN
ORGANIC
DETERGENT



ITALIAN
ORGANIC
DETERGENT



ITALIAN
ORGANIC
DETERGENT